

Prove atipiche - ammissibilità - rilevanza - presunzioni semplici - argomenti di prova - sussistenza

Nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189¹ c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729² c.c. od argomenti di prova.

Sono così state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato, e, appunto, le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti.

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Redazione.

Tribunale di Reggio Emilia sentenza del 23.5.2013

...omissis...

DIRITTO

a) La domanda attorea non è fondata, avendo l'istruttoria espletata comprovato che i fatti si sono svolti così come dedotto da parte convenuta: a seguito di una guida a velocità troppo elevata ed anche invadendo la carreggiata opposta, il povero Ca. ha dapprima urtato il cordolo divisorio, e solo successivamente, dopo avere perso il controllo ed avere sbandato, ha urtato lo specchietto retrovisore dell'autovettura rimasta non identificata, prima di essere sbalzato nell'opposta carreggiata ed investito; ciò che in tutta evidenza rende non causalmente riconducibile all'autovettura rimasta non identificata la responsabilità del sinistro.

¹ Così recita: *quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.*

² Così recita: *le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.*

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

b) Le conclusioni sopra esposte sono innanzitutto comprovate, da una prima angolazione, dall'istruttoria svolta, posto che:

il primo dei tre testi, che transitava a bordo della propria auto in viale T. al momento del sinistro, ha direttamente apprezzato la circostanza, avendo riferito che "confermo che il motociclo, dopo avere urtato l'aiuola di protezione dell'attraversamento pedonale, iniziava a sbandare con la parte posteriore per poi cadere a terra" (cfr. deposizione teste S.B., che peraltro ribadisce precise ed inequivoche dichiarazioni già rese nell'immediatezza dei fatti alla Polizia Municipale);

il secondo dei tre testi, ispettore capo della Polizia Municipale, a seguito dei rilievi effettuati nell'immediatezza ha riferito di potere dedurre che "il Ca., dopo avere urtato l'isola spartitraffico e prima di cadere a terra, abbia urtato in sbandata lo specchietto retrovisore di una Renault... e poi abbia perso il controllo finendo a terra" (cfr. deposizione teste G.B.);

il terzo dei tre testi, presente in loco al momento dell'incidente, ha ricordato una moto che "andava a velocità elevata... Quando ho alzato la testa ho visto il motociclista che era a cavallo della linea che separa l'onda verde, che lui stava percorrendo, dall'onda rossa; in pratica lui aveva sconfinato un po' sull'onda rossa... Non mi ricordo di avere udito il rumore dell'urto; io ho visto che il motociclista tentava, dopo avere superato una serie di veicoli, di rientrare nella propria carreggiata perché davanti c'era lo spartitraffico; poi lui ha sbandato" (cfr. deposizione teste G.R.).

c) Inoltre e da una seconda angolazione, nel senso sopra indicato depone senza alcun dubbio anche la relazione svolta dal consulente del PM nell'ambito del processo penale.

Sul punto, va innanzitutto premesso che tale perizia può essere apprezzata nella presente sede civilistica come prova atipica, prova cioè che non si trova ricompresa nel catalogo dei mezzi probatori specificamente regolati dalla legge.

Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del *numerus clausus* delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante Cass. n. 5440/2010³, Cass. n. 5965/2004⁴, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n.

³ La massima ufficiale così recita: *nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali*

⁴ La massima ufficiale così recita: *nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della*

12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (in giurisprudenza, cfr. Cass. n. 18131/2004⁵, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).

Sono così state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato, e, appunto, le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti.

Proprio quest'ultimo è il caso che qui occupa, e deve pertanto ritenersi una prova atipica, con il valore di argomento di prova, la risultanza della perizia resa in altro giudizio (cfr. Cass. n. 28855/2008⁶, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001).

Tanto premesso, va rimarcato che, nell'ambito del procedimento penale instauratosi a seguito dei fatti per cui è causa, il perito del PM, ha potuto ricostruire che il povero Ca. "giunto nei pressi del civico 57, allorquando era in fase di sorpasso di altri veicoli, dopo avere urtato il cordolo di una piccola isola rialzata, posta a protezione di un passaggio pedonale ivi presente, urtava contro una autovettura Renault 19... successivamente perdeva il controllo del veicolo" (pag. 3 perizia, all. 2 fascicolo di parte convenuta).

Pertanto, evidenziato innanzitutto che il Ca. procedeva ad una velocità certamente superiore a quella consentita e comunque inadeguata rispetto alle condizioni del traffico e dei luoghi (cfr. pag. 14-15, 20-21 perizia), non può essere revocato in dubbio che la prima collisione è stata quella tra il motoveicolo e lo spartitraffico, e solo con una seconda collisione dipendente dalla prima il motoveicolo ha poi urtato la Renault rimasta non identificata (cfr. pag. 10, nonché 15-16 perizia). Deve quindi essere ritenuta scientificamente errata la contraria tesi della difesa di parte attrice, poiché il distacco di netto dello specchietto retrovisore e relativa calotta della Renault, attesta senza dubbio che l'urto ha avuto una direzione postero-anteriore, mentre se l'autovettura avesse tamponato il motociclista, lo specchietto e la calotta si sarebbe piegati verso l'interno, in quanto la direzione della forza sarebbe stata antero-posteriore (cfr. pag. 19 perizia).

Deve pertanto concludersi che nessuna rilevanza causale alla verifica del sinistro è riconducibile al comportamento dell'autovettura rimasta ignota, atteso che l'unico addebito che può essere formulato a tale autovettura è quello della

consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta.

⁵ La massima – estratta da *Guida al Diritto*, 2004, 46, 85 – così recita: *per la formazione del proprio convincimento il giudice di merito può utilizzare anche le prove e gli accertamenti raccolti in diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti e, quindi, può trarre elementi di convincimento anche da una perizia svolta in un procedimento penale.*

⁶ La massima ufficiale così recita: *il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.*

violazione dell'art. 189 C.d.S., per non essersi fermata a prestare il dovuto soccorso dopo il sinistro (pag. 21 perizia), ciò che ovviamente non significa avere contribuito a cagionare lo stesso.

d) In ragione di quanto sopra, la domanda risarcitoria va rigettata.

Nonostante la soccombenza attorea, i motivi che, ex [art. 92 comma 2 c.p.c.](#) giustificano la totale compensazione delle spese di lite, vanno rinvenuti in esigenze di giustizia sostanziale che suggeriscono di non penalizzare la parte debole del rapporto processuale, e cioè un nucleo familiare che ha comunque vissuto la tragica scomparsa di un proprio congiunto.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 23/5/2013

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini